

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli

Dott. Pierpaolo Arzarello
Dott. Monica Cesari
Rag. Elisabetta Colombarini

Bologna, 21 marzo 2016

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

LO SPESOMETRO PER L'ANNO 2015: Scadenza 11.4.2016 (o 20.4.2016)

Chiamato anche "**Comunicazione polivalente**", altri non e' se non il vecchio elenco Clienti/Fornitori, che nostalgicamente rimpiangiamo in quanto molto piu' semplice. Qui di seguito ricordiamo le regole per la sua compilazione, che ricordano piu' un cruciverba che una normale comunicazione di dati.

NOVITA' 2016: Lo spesometro si sdoppia, infatti i contribuenti che nel 2015 hanno registrato fatture di acquisto/vendita da paesi black list devono compilare il **quadro BL, che ci risulta essere oggetto di separata trasmissione telematica.**

Per iniziare trattiamo del solo Spesometro.

SPESOMETRO - GENERALITA'

Tutti i contribuenti soggetti passivi Iva devono procedere alla comunicazione telematica (Spesometro) delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2015:

- senza alcun limite d'importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino).

- se d'importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l'obbligo di comunicazione dell'operazione. Ad es.: sono soggetti all'obbligo di comunicazione anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse anche se di modesto importo e a prescindere dal trattamento IVA dell'operazione (es: i medici per le fatture esenti, i commercianti al dettaglio per le fatture emesse, ecc.).

NOVITA' 2016: I medici e le strutture sanitarie che hanno già trasmesso telematicamente i dati dei clienti con il Sistema Tessera Sanitaria - STS - sono esentati - per il 2016 in via sperimentale - dallo Spesometro per le fatture/ricevute emesse (si attendono ulteriori chiarimenti inerenti le **fatture d'acquisto**, oggi come oggi suggeriamo di compilarlo), sempre che le abbiano trasmesse tutte e sempre che nessun cliente si sia opposto per motivi di privacy. Eventuali fatture emesse e non comunicate col sistema STS (es.: fatture a cliniche private) devono invece essere comunicate con lo Spesometro.

Analogo esonero non e' previsto per le imprese di pompe funebri, anche se già hanno dovuto trasmettere tutti i dati delle fatture emesse.

NOVITA' 2016: da quest'anno i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio, in caso di emissione di fattura, devono comunque comunicare l'operazione, anche se di importo inferiore ai 3.000 euro Iva esclusa.

CHI DEVE COMPILARE LO SPESOMETRO

Soggetti obbligati

Sono obbligati tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:

- in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici salvo quanto dopo si dirà;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;
- che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l'obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall'emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l'esonero ex art. 36-bis.
- I curatori ed i commissari liquidatori;

Pag. 1

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

- Gli agricoltori in regime di esonero ex art. 34/633 e le Pubbliche Amministrazioni.

Soggetti esclusi

- i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi;
- gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;

COME FARLO? POSSIAMO SCEGLIERE TRA LA MODALITA' ANALITICA O QUELLA AGGREGATA

Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore). Le due modalità non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l'intero contenuto dello Spesometro.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:

- acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ;
- acquisti di beni/prestazioni di servizi per contanti legati al turismo di importo pari o superiore a € 1.000 (attenzione: ciò riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente).

Comunicazione analitica

Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l'indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.

Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni.

Comunicazione aggregata

Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale (come eravamo abituati in passato).

Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

OPERAZIONI SOGGETTE ALLA COMUNICAZIONE DELLO SPESOMETRO

Nello Spesometro vanno indicate le operazioni, sia d'acquisto che di vendita:

- **imponibili** alle varie aliquote;
- **non imponibili** quali **cessioni ad esportatori abituali** (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- **assimilate** alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- per **servizi internazionali** (art. 9 decreto Iva);
- classificabili come **triangolazioni comunitarie** ex art. 58 DL 331/93;
- **esenti** (art. 10 decreto Iva);
- assoggettate a **Split Payment**;
- gli **acquisti da San Marino** assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l'anno nel quadro SE;
- le **autofatture emesse** per acquisti di beni, ovvero di servizi (artt. 7-*quater* e 7-*quinqes* del DPR 633/72) effettuati con controparti soggetti passivi d'imposta in altro Stato UE, nonché gli acquisti di beni, rilevanti ai sensi dell'art. 7-*bis* del DPR 633/72, effettuati presso operatori extraUE, anche se le istruzioni non prevedono l'obbligo di indicarle;
- soggette al regime speciale **del margine** limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;
- soggette al regime del **reverse charge** (es.: subappalti in edilizia); l'acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l'apposita casella "Op. in reverse charge". Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d'oro e d'argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all'art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all'art. 74 c. 7 e 8 del decreto.
- le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
- le **cessioni gratuite** di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa; nel caso di autofatture per omaggi va indicata la P. Iva dell'impresa cedente;
- la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo");
- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione, a prescindere dall'importo;
- le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

Casi particolari

- **le Note di Credito con l'estero** NON vanno inserite nello Spesometro;
- in caso di **fatture cointestate** l'operazione va comunicata per ogni cointestatario;
- le fatture d'acquisto ricevute da **contribuenti minimi o forfettari** vanno ugualmente comprese nello Spesometro.
- **carte carburante**: se gli acquisti di carburanti risultano dalla scheda carburanti è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Invece gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, per i quali non sussiste l'obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in virtù dell'obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari.
- **San Marino**: riepilogando vanno indicate le cessioni di beni verso San Marino che non sono riepilogate negli Intra, le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, gli acquisti da San Marino con Iva sanmarinese in quanto non sono indicati nel quadro SE del modello polivalente (come accade invece per gli acquisti senza Iva). **Non vanno indicate** le cessioni di beni verso San Marino se già indicate negli Intra, gli acquisti da San Marino senza Iva, (quindi con autofattura) in quanto vanno nel quadro SE della comunicazione polivalente

OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPESOMETRO

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonché quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in suo possesso, quali:

- le **importazioni** (in quanto risultanti da bolletta doganale e già note al Fisco);
- gli **acquisti da San Marino**, senza Iva all'origine, registrati con autofattura, perché già comunicati nel corso del 2015 col modello polivalente – quadro SE;
- le **esportazioni dirette** di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le operazioni di **cessione o acquisto in ambito comunitario** perché già acquisite mediante i modelli Intra;
- le operazioni con **paesi Black List**, perché sono da inserire nel quadro BL; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni < € 500, queste non sono escluse dallo Spesometro. Si ricorda che con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l'esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi "black list".
- le prestazioni di **servizio intracomunitarie** rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)
- le **spese anticipate in nome e per conto** del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
- le operazioni di cui all'art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali "operazioni fuori campo IVA".
- le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); **attenzione**: l'esclusione non riguarda le fatture d'acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
- le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva).
- le **operazioni effettuate nei confronti di privati**, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
- le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
- operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.

In caso di dubbi, e ci sorprenderemmo se non ne aveste, sull'inserire o meno un'operazione, ricordarsi che "***melius est abundare quam deficere***".

La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l'invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:



11 aprile 2016 (il 10 cade di domenica) per i contribuenti Iva mensili
20 aprile 2016 per i contribuenti Iva trimestrali

Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone. Chi non lo possedesse può compilarlo ugualmente recandosi sul sito dell'Ag. Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

I contribuenti piu' dotati, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente.

I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente e vogliono affidare la spedizione al nostro Studio, devono comunque compilare il file telematico; cio' si ottiene con il software apposito che la software house ha predisposto in collegamento al gestionale ovvero, per i contribuenti minori, col software gentilmente messo a disposizione sul sito dell'Ag. Entrate.

Una volta compilato e controllato il file telematico occorre aggiungere i dati dell'intermediario (il nostro Studio): nel riquadro dei **dati del soggetto che si assume l'impegno alla trasmissione telematica** i clienti dovranno indicare il **codice 1** (modello elaborato dal contribuente) e il codice fiscale dello studio, che e' **02149391209**.

A questo punto e' sufficiente spedire il file via mail al nostro indirizzo di posta elettronica e sara' nostra cura inviarlo.

SANZIONI

L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000, salvo effettuare il ravvedimento operoso.

Vi raccomandiamo di contattare per tempo la software house affinche' proceda all'estrazione dei dati dalla contabilita' e predisponga il file telematico.

La Comunicazione annuale Black List – Quadro BL dello Spesometro

Chi ha superato indenne la prima parte della presente Circolare puo' proseguire nella lettura. Come e' noto, nel 2015 e' stata abolita la comunicazione periodica Black List ed al suo posto e' stata prevista la Comunicazione annuale – Quadro BL. La nuova normativa non prevede piu' l'esonero per le operazioni fino a 500 euro, ma in compenso esonera completamente da questa Comunicazione i soggetti che, nell'anno 2015, non abbiano superato il limite di **10.000 euro di operazioni**, intendendo tale limite costituito dalla somma delle vendite e degli acquisti (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) a/dai paesi Black List.

In altre parole, sono **esonerati** dalla presentazione della Comunicazione annuale black list coloro che hanno posto in essere nel 2015 operazioni (acquisti + cessioni) con operatori black list per un valore complessivo inferiore ad euro 10.000. Superata tale soglia dovranno essere comunicate tutte le operazioni poste in essere con operatori black list a prescindere dall'importo, quindi anche quelle inferiori a €500.

Si ritiene che chi non supera i 10.000 euro non debba inserire queste operazioni nello Spesometro, ma nel dubbio

A questo punto la compilazione e' finita e possiamo andare una settimana in vacanza per riprenderci dallo stress.

Come utilizzare il credito Iva 2015 ?

Oltre che azzardarsi a chiedere il rimborso o utilizzarlo in compensazione verticale (compensazione del credito Iva 2015 col debito Iva di gennaio, febbraio, ecc. 2016) il sistema piu' semplice e tranquillo e' quello di utilizzarlo con le compensazioni orizzontali. Ma attenzione, il percorso e' pieno di trabocchetti. Infatti dall' **1.1.2015** e' possibile procedere con la **compensazione** orizzontale (cioe' con altri tributi e contributi) del credito **Iva annuale maturato nel 2015**. Più precisamente, il credito Iva annuale, **fino all'ammontare di € 5.000**, può essere utilizzato liberamente in compensazione dall'1.1.2016, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale tale credito emerge.

Una volta raggiunto questo limite di €5.000 ogni ulteriore compensazione dell'Iva:

- può avvenire **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale; chi l'ha presentata entro il 28.2.2016 puo' gia' il 16 marzo sfruttare ulteriori € 10.000 per arrivare al secondo limite di €15.000;
- deve essere **effettuata solo tramite i servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate.

La compensazione per importi superiori a € 15.000 richiede, in aggiunta, il **rilascio del visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato.

Permane comunque la possibilita' di richiedere trimestralmente la compensazione del credito Iva maturato nel trimestre senza il Visto di conformità'.

Aliquote 2016 Contributi Artigiani e Commercianti

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti e' pari ad **€ 15.548**, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e' pari ad **€ 76.872** (per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo e' pari ad €100.324 e non e' frazionabile in ragione mensile).

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 9/11 - 40124 - Bologna

I **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di € 15.548 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari ad **€ 46.123**; per i redditi superiori a € 46.123 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un **punto percentuale**

Pertanto per gli **Artigiani (e Commercianti)** in generale le aliquote sono le seguenti:

- fino ad € 46.123 il 23,10% (il 23,19% per i commercianti);
- da € 46.123 fino a € 76.872 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995) il 24,10% (il 24,19 per i commercianti); cui aggiungere € 7,44 per maternità'.

Per gli ultrasessantacinquenni la contribuzione e' ridotta alla meta'.

In merito ai **termini e alle modalità di versamento** i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall'INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a queste scadenze:

- I° rata fissa: **16 maggio 2016**;
- II° rata fissa: **22 agosto 2016**;
- III° rata fissa: **16 novembre 2016**;
- IV° rata fissa: **16 febbraio 2017**.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015 e di primo e secondo acconto 2016 devono essere invece versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Come sapete, l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, per cui occorre prelevare queste informazioni dal **Cassetto previdenziale** per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Liberi professionisti senza Cassa – Gestione separata Inps

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2016**, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquota 2016
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l'anno 2016 è stato fissato ad euro 100.324, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 15.548.

Libro Giornale e marche da bollo

Ricordiamo che le marche da bollo sui libri / registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) sono dovute per ogni 100 pagine o frazione di esse in misura pari a **€ 16 per le società di capitali** ed a € 32 per imprese individuali, società di persone e cooperative. Considerando che l'imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso, l'acquisto delle marche deve avvenire entro il termine in cui va effettuata la stampa: ad esempio per la stampa del libro giornale relativo al 2014, entro il 30.12.2015.

L'omessa apposizione delle marche da bollo è sanzionata dal 100% al 500% dell'imposta / maggior imposta dovuta. È comunque possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso entro 1 anno dalla scadenza, provvedendo al versamento con il mod. F23 degli interessi e della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/97.

Istat dicembre 2014 - dicembre 2015

Siamo in piena deflazione. L'indice annuale Istat, utile per l'aggiornamento dei canoni di locazione, e' negativo, per cui non e' consentito adeguare i canoni di locazione.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito **www.studio-dott-comm.it**, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.